



Depositato in Data 16.07.2026



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

RELAZIONE DI MINORANZA al progetto di legge

"Modifica all'articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 - Composizione e nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

la Commissione Consiliare Permanente III, nella seduta del 2 luglio 2026, ha esaminato in sede referente il progetto di legge recante "Modifica all'articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 – Composizione e nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica", approvandolo a maggioranza.

Nel corso dell'esame **la minoranza ha riconosciuto la rilevanza della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica quale organo preposto alla verifica della legittimità dell'azione amministrativa e della corretta gestione delle risorse pubbliche. Proprio in ragione dell'importanza delle funzioni attribuitele, ogni intervento normativo volto a modificarne composizione, requisiti e regime delle incompatibilità dovrebbe essere ispirato a criteri di organicità, coerenza e stabilità dell'ordinamento.**

È precisamente sotto questo profilo che il progetto di legge ha suscitato profonde perplessità.

L'intervento proposto dal Governo si presenta infatti come una modifica settoriale che incide esclusivamente sulla disciplina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, senza inserirsi in una più ampia revisione del sistema delle incompatibilità e dei requisiti previsti per gli organismi pubblici. Nel corso del dibattito è stato evidenziato come, negli ultimi anni, il legislatore sia intervenuto ripetutamente sui singoli organismi introducendo, di volta in volta, discipline differenti, termini diversi e criteri non sempre coerenti tra loro. Il risultato è un sistema frammentato, nel quale le incompatibilità e i requisiti di nomina mutano da organismo a organismo, senza che sia individuabile un principio generale capace di garantire uniformità e certezza del diritto.

Carlo



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

La minoranza ritiene invece che il tema delle incompatibilità debba essere affrontato in modo complessivo, attraverso una disciplina generale applicabile a tutti gli organismi della pubblica amministrazione, evitando interventi episodici che finiscono inevitabilmente per alimentare il dubbio che le modifiche siano suggerite da esigenze contingenti piuttosto che da una visione sistematica dell'ordinamento.

Durante il dibattito è stato inoltre evidenziato come il progetto di legge rischi di restringere ulteriormente la platea dei soggetti che possono essere nominati nella Commissione. Da tempo il Paese incontra crescenti difficoltà nell'individuare professionisti disponibili ad assumere incarichi negli organismi pubblici, soprattutto quando essi richiedono elevate responsabilità a fronte di compensi contenuti. L'introduzione di ulteriori incompatibilità e di requisiti professionali sempre più stringenti rischia di aggravare tale situazione, limitando ulteriormente il numero dei potenziali candidati senza che sia stata dimostrata l'effettiva necessità di tale scelta.

➤ **ESAME DELL'ARTICOLO 1**

L'articolo 1 rappresenta il nucleo della riforma, modificando integralmente l'articolo 104 della Legge n. 30 del 1998.

La minoranza non ha espresso contrarietà rispetto all'obiettivo di assicurare elevate competenze professionali all'interno della Commissione. È stato anzi riconosciuto che le funzioni esercitate richiedano competenze giuridiche ed economico-contabili adeguate. Permangono tuttavia numerose criticità.

In primo luogo, la nuova formulazione relativa alla composizione della Commissione prevede quattro membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno proposto dai Gruppi di opposizione. La formulazione adottata appare suscettibile di determinare dubbi interpretativi, lasciando intendere che il Presidente debba necessariamente essere individuato al di fuori della designazione proposta dall'opposizione. Sarebbe stato opportuno adottare una formulazione maggiormente chiara sotto questo profilo.

Ulteriori perplessità riguardano la scelta di modificare la composizione professionale della Commissione prevedendo la presenza obbligatoria di almeno due avvocati e notai. Pur comprendendo le motivazioni illustrate dal Governo, secondo cui l'ampliamento dei controlli di legittimità renderebbe opportuna una maggiore presenza di professionalità giuridiche, la minoranza ritiene che tali valutazioni avrebbero dovuto

Celso



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

essere accompagnate da una riflessione più ampia sull'organizzazione complessiva dell'organo e non limitarsi ad una modifica dei requisiti soggettivi.

Il tema maggiormente dibattuto è stato quello delle incompatibilità.

Il Governo ha motivato la loro reintroduzione richiamando la disciplina originaria della Legge n. 30 del 1998 e sostenendo la necessità di evitare che soggetti direttamente coinvolti nell'attività amministrativa possano esercitare funzioni di controllo sui medesimi atti.

Pur comprendendo tale esigenza, la minoranza ha osservato che il progetto introduce incompatibilità che risultano isolate rispetto al resto dell'ordinamento. **In particolare, desta perplessità il divieto generalizzato previsto per tutti i dipendenti pubblici e per coloro che intrattengono rapporti continuativi con enti pubblici o del settore pubblico allargato. Una simile previsione sembra infatti fondarsi sul presupposto che tali soggetti non siano in grado di esercitare le proprie funzioni con imparzialità, mentre sarebbe stato più coerente valorizzare gli strumenti già esistenti in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione, verificando caso per caso l'effettiva sussistenza di situazioni incompatibili.**

Analoga perplessità riguarda la previsione secondo cui possono essere nominati membri della Commissione soltanto coloro che abbiano concluso il mandato consiliare da almeno un anno.

Nel corso dell'esame il Governo ha motivato tale scelta con l'esigenza di evitare che la nomina nella Commissione possa costituire una naturale prosecuzione immediata del mandato politico. La minoranza non ha ritenuto tale spiegazione pienamente convincente, osservando come **non sia stato dimostrato perché il termine di un anno costituisca una garanzia effettiva di maggiore imparzialità né per quale motivo sia stato individuato proprio tale periodo temporale, diverso da quello previsto per altri organismi.**

Anche sotto questo profilo emerge l'assenza di una disciplina uniforme delle incompatibilità, con il rischio di creare un sistema caratterizzato da regole differenti a seconda dell'organismo interessato.

Ulteriore questione emersa durante il confronto riguarda il criterio utilizzato per determinare il compenso spettante ai componenti della Commissione.

La disposizione fa infatti riferimento esclusivamente al tariffario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, pur prevedendo che almeno due membri siano

Carlo



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai. Sul punto il Governo ha chiarito di avere individuato tale parametro in quanto unico tariffario contenente prestazioni assimilabili all'attività svolta dalla Commissione.

La minoranza prende atto della spiegazione fornita ma ritiene che la soluzione adottata presenti comunque profili di discutibilità sotto il profilo della coerenza normativa, essendo utilizzato il tariffario di un Ordine professionale anche per determinare il compenso di professionisti appartenenti ad altro Ordine.

Infine, numerosi interventi hanno evidenziato il rischio che il complesso delle incompatibilità e dei requisiti introdotti renda estremamente difficile individuare professionisti che possiedano contemporaneamente tutte le caratteristiche richieste, con possibili ricadute sull'effettiva possibilità di costituire l'organo nei tempi previsti.

➤ **ARTICOLO 2**

L'articolo 2 disciplina esclusivamente il regime transitorio, prevedendo la permanenza in carica degli attuali componenti della Commissione fino alla naturale scadenza del mandato.

Pur prendendo atto della scelta di non incidere sulla composizione della Commissione attualmente in carica, la minoranza osserva che tale previsione non supera le criticità di fondo evidenziate nel corso dell'esame dell'articolo 1, limitandosi a rinviare alle future nomine l'applicazione della nuova disciplina.

➤ **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Nel corso dell'esame in Commissione il Governo ha illustrato le ragioni che hanno motivato l'intervento legislativo, richiamando l'esigenza di rafforzare la qualificazione professionale della Commissione e di ripristinare alcune incompatibilità eliminate nel 2011.

La minoranza ritiene tuttavia che tali obiettivi avrebbero richiesto una riforma organica della disciplina delle incompatibilità e dei requisiti di nomina degli organismi pubblici, piuttosto che un intervento limitato ad un singolo organismo.

Carlo



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

Permangono inoltre rilevanti dubbi circa la concreta efficacia delle nuove incompatibilità, il restringimento della platea dei soggetti nominabili, la mancanza di uniformità con altre discipline vigenti e alcune scelte tecniche contenute nel testo, che non hanno trovato, nel corso del confronto in Commissione, risposte pienamente convincenti.

Al termine dell'esame in sede referente, la Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione ha approvato il progetto di legge a maggioranza.

L'articolo 1 è stato approvato a maggioranza, così come l'articolo 2. Successivamente, il progetto di legge è stato posto in votazione finale ed è stato approvato con **10 voti favorevoli e 3 voti contrari**.

Per le ragioni illustrate nella presente relazione, **la minoranza conferma le perplessità espresse nel corso dei lavori della Commissione, ritenendo che il provvedimento, pur perseguendo finalità condivisibili di rafforzamento dell'autonomia e della qualificazione della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, introduca soluzioni non pienamente convincenti sotto il profilo della coerenza sistematica, della disciplina delle incompatibilità e dell'effettiva applicabilità delle nuove disposizioni.**

La Commissione ha infine nominato quale relatore di maggioranza il Consigliere William Casali e quale relatore di minoranza il sottoscritto Consigliere Gaetano Troina.

Il Relatore di Minoranza
Consigliere Gaetano Troina

